

MICHELE CARDUCCI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*La questione dello «scollamento» delle imprese dall'Accordo di Parigi
nel sistema costituzionale italiano*

*The Issue of Corporate «Disengagement» from the Paris Agreement
in the Italian Constitutional System*

Abstract: Il presente lavoro prova a interrogarsi su quali siano le implicazioni di natura giuridico-costituzionale, nel contesto italiano, dell'accertato "scollamento" delle politiche climatiche nazionali dagli obiettivi e dai fini dell'Accordo di Parigi, alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e nella cornice delle novità giurisprudenziali, emerse a livello internazionale, europeo e nazionale in questi ultimi due anni. Questo "scollamento", infatti, prelude a uno scenario giuridico inedito anche per le imprese italiane (e non solo per lo Stato), carico di incognite e implicazioni problematiche, difficilmente sottovalutabili, proprio in ragione della riformata Costituzione italiana e della sua interpretazione giurisprudenziale.

Abstract: The present article seeks to examine the legal and constitutional implications, within the Italian context, of the ascertained "disengagement" between national climate policies and the objectives and purposes of the Paris Agreement, in light of the reform of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution and within the framework of recent jurisprudential developments at the international, European, and national levels over the past two years. This "disengagement", indeed, foreshadows an unprecedented legal scenario also for Italian companies (and not only for the State), fraught with uncertainties and problematic implications that are difficult to underestimate, given the reformed Italian Constitution and its judicial interpretation.

Keywords: Costituzione italiana; Scollamento dall'Accordo di Parigi; Libertà d'impresa; *Favor* del danneggiato.

Keywords: Italian Constitution; Disengagement from the Paris Agreement; Freedom of enterprise; *Favor* of the injured party.

1. Che cos'è lo «scollamento» dall'Accordo di Parigi

Che le azioni degli Stati nel rispettare gli impegni presi con l'Accordo di Parigi del 2015 siano insufficienti, è fatto ormai notorio e non confutabile¹. Il primo «*Global Stocktake*» del 2023, effettuato in applicazione dell'art. 14, primo comma, dell'Accordo di Parigi, è stato inesorabile². A rischio non sono solo gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale tra +1,5°C/+2°C rispetto ai livelli preindustriali³, fissati dall'art. 2, ma anche le finalità di «evitare o ridurre al minimo» le perdite e i danni, di breve e lungo periodo, per come riconosciuti e classificati dal combinato disposto dell'art. 2, lett. a), e dell'art. 8, primo comma, del medesimo Accordo.

Siamo, in pratica, dentro una scena di cognizione piena (e certificata dal *consensus* degli Stati in sede COP e di «*Global Stocktake*») non solo dell'evidente violazione (fallimento) dell'Accordo di Parigi, ma soprattutto degli effetti di danno e perdite, presenti e futuri, che tale violazione comporta e comporterà⁴.

In una cornice di categorie generali dell'illecito, si dovrebbe onestamente concludere di trovarci di fronte a un fatto illecito omissivo, nel significato, per esempio, reso nel sistema giuridico italiano dall'art. 40, secondo comma, del Codice penale («non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»), pacificamente applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale in presenza di fatti ingiusti antropogenici⁵: si sa di (concorrere a) cagionare un danno antropogenico,

¹ Cfr. A. OLHOFF (Chief Editor), *Emissions Gap Report 2025: Off Target. Continued collective inaction puts global temperature goal at risk*, Nairobi, UNEP, 2025, e UNEP, *Global Methane Status Report 2025*, Paris, 2025.

² Il «*Global Stocktake*» serve a valutare periodicamente i progressi collettivi verso gli obiettivi dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi. Il primo, adottato nel corso della COP28, ha certificato l'insufficienza di questi progressi al 2023.

³ L'attuale traiettoria delle politiche climatiche globali porta verso un aumento medio della temperatura terrestre di circa +2,8°C; un livello definito dalla comunità scientifica “catastrofico” per la stabilità del sistema climatico. L'AR6 dell'IPCC, per spiegare tale prospettiva negativa, utilizza i termini “*high risk*”, “*very high risk*” e “*severe and irreversible impacts*”.

⁴ Lo si desume anche dal *Synthesis Report* dell'AR6 *Climate Change 2023* dell'IPCC, a p. V.

⁵ Infatti, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza (cfr., per esempio, Corte cass. Sez. Lav. n. 5539/2003), in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 Cod. pen., qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali, che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile all'azione umana, siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione od omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente

disattendendo fonti giuridiche mirate a impedirlo, ma ... si fa poco o nulla di risolutivo per evitarlo.

Questa constatazione di dismissione di responsabilità viene descritta, nella letteratura scientifica, con il termine di “scollamento”/“disimpegno” (*disengagement*) o “disallineamento” (*misalignment*), ed è riferita non solo agli Stati ma anche alle imprese⁶, soprattutto se di estrazione, produzione o utilizzo dell’energia fossile⁷.

Il presente lavoro prova a interrogarsi su quali siano le implicazioni di natura giuridico-costituzionale di siffatta situazione nel contesto italiano, alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e nella cornice delle numerose ed eclatanti novità giurisprudenziali, emerse a livello internazionale, europeo e nazionale in questi ultimi due anni.

Il primo passaggio è dedicato a sintetizzare i contenuti della famosa decisione della Corte europea dei diritti umani nel caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024, evidentemente applicabile all’Italia con riferimento tanto all’identificazione degli elementi sintomatici di “scollamento” delle azioni nazionali di mitigazione climatica quanto all’inutilizzabilità del c.d. “*Drop in the Ocean Argument*”, costantemente evocato da Stati e imprese nei contenziosi climatici, per ridimensionare o negare proprie responsabilità nel fallimento dell’Accordo di Parigi.

dotato in concreto di efficienza causale. Qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile.

⁶ Fra i tanti riferimenti, si v. D. GENG, J. SARKIS, Q. ZHU, *Corporate sustainable operations management for carbon emissions reduction. An evolutionary perspective*, in «Fundamental Research», 5, 2025, pp. 1750 ss.; C. WRIGHT, D. NYBERG, *Corporations and climate change. An overview*, in «WIREs Climate Change», 15, 2024, e919; S. CENCI, M. BURATO, M. REI *et al.*, *The alignment of companies’ sustainability behavior and emissions with global climate targets*, in «Nature Communication», 14, 2023, p. 7831; S. REKKER, M.C. IVES, B. WADE *et al.*, *Measuring corporate Paris Compliance using a strict science-based approach*, in «Nature Communication», 13, 2022, p. 4441.

⁷ Cfr. P. NEWELL, F. DALEY, *Supply-side climate policy. A new frontier in climate governance*, in «WIREs Climate Change», 15, 2024, e909; A. JANZWOOD, K. HARRISON, *The political economy of fossil fuel production in the Post-Paris Era. Critically evaluating Nationally Determined Contributions*, in «Energy Research & Social Science», 102, 2023, p. 103095.

Il secondo si concentra sulle novità del riformato art. 41 Cost., in merito anche alla qualificazione della “utilità sociale” delle imprese nel riscontrato scenario di “scollamento”.

Il terzo riassume gli impatti della giurisprudenza internazionale in tema di responsabilità di Stati e imprese nella lotta al cambiamento climatico, in funzione anche dell’evoluzione incessante della c.d. “*attribution science*”, accettata ora in Italia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20381/2025 per la delimitazione concreta della responsabilità extracontrattuale.

Il quarto richiama gli strumenti giuridici europei finalizzati ad allineare le attività d’impresa agli obiettivi e fini dell’Accordo di Parigi, in funzione anti-“scollamento”.

Il quinto è dedicato agli arresti della giurisprudenza costituzionale italiana sulla tutela del danneggiato, confermati e rafforzati dalla riforma degli artt. 9 e 41.

L’ultimo è rivolto all’ipotesi dell’applicabilità dell’art. 2055 Cod. civ. (sulla responsabilità solidale extracontrattuale), di fronte al rilevabile concorso di omissioni statali e d’impresa nell’esistente “scollamento” dall’Accordo di Parigi.

La rassegna consentirà di prendere atto che lo “scollamento” prelude a uno scenario giuridico inedito per le imprese italiane (e non solo per lo Stato), carico di incognite e implicazioni problematiche, difficilmente sottovalutabili anche in Italia, in ragione della riformata Costituzione e della sua applicazione giurisprudenziale.

2. La fine del «Drop in the Ocean Argument»

Per lungo tempo si è sostenuto che il fallimento di un accordo internazionale fosse la conseguenza di un’imputazione plurima di responsabilità, non distinguibile e differenziabile fra gli Stati, soprattutto in presenza di singole azioni produttive di effetti materiali essi stessi globalmente indistinti, come le emissioni di gas serra in atmosfera.

Questo approccio logico è stato sintetizzato dal c.d. “*Drop in the Ocean Argument*” riferito proprio all’Accordo di Parigi. Con tale formula, infatti, si è voluto sostenere che la contribuzione (o mancata contribuzione) di un singolo Stato all’attuazione dell’art. 2 di quell’Accordo rileverebbe troppo poco nel quadro globale delle interferenze

antropogeniche sul sistema climatico (come una goccia nell’oceano), sicché essa non potrebbe mai costituire base d’imputazione individuale di responsabilità o di nesso causale diretto fra effetti dannosi del cambiamento climatico e condotta singola statale⁸. Lo stratagemma è riemerso anche di recente, a seguito della presa di posizione degli Stati Uniti della Presidenza Trump, ostentatamente negazionista. Se gli USA escono dall’Accordo di Parigi, ci si è chiesti, come si fa a pretendere, da parte degli altri Stati, la realizzazione degli obiettivi e delle finalità, in quell’Accordo concordati?⁹

Per i paesi del Consiglio d’Europa, e quindi anche per l’Italia, la risposta al quesito è arrivata prima ancora degli enigmi provocati dalla Presidenza Trump, ed è foriera di implicazioni costituzionali rilevantissime per tutti i soggetti dell’ordinamento italiano, imprese incluse.

Ci si riferisce all’ormai famosa sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024 (ricorso n. 53600/20). Il paragrafo 444 di questa decisione è specificamente dedicato al “*Drop in the Ocean Argument*”. In merito, così si esprime il giudice CEDU:

«va osservato che, nel contesto degli obblighi positivi di uno Stato ai sensi della Convenzione, la Corte ha costantemente affermato che non è necessario determinare con certezza se gli esiti sarebbero stati diversi, ove le autorità avessero agito altrimenti. Il criterio pertinente non richiede di dimostrare che, “in assenza” del mancato adempimento o dell’omissione delle autorità, il danno non si sarebbe verificato. Quello che rileva, ed è sufficiente per far valere la responsabilità dello Stato, è che misure possibili e ragionevoli, dalle autorità interne non adottate, avrebbero potuto garantire concreta prospettiva di mitigare il danno [...]. Nel contesto dei cambiamenti climatici, tale principio deve essere interpretato anche alla luce dell’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC,

⁸ Cfr., per una rassegna sull’impiego del suddetto argomento, si v. C. MARTIN, *Drops in the Ocean. The Hidden Power of Rights-Based Climate Change Litigation*, in «Case Western Reserve Journal of International Law», 56, 2024, p. 151.

⁹ Su questo interrogativo, si v. S. BIGERNA, S. MICHELI, *Global costs of US withdrawal: Quantifying the impact on Paris Agreement cooperation*, in «Journal of Environmental Management», 392, 2025, p. 126733.

secondo cui gli Stati devono adottare misure volte ad anticipare, prevenire o ridurre le cause del cambiamento climatico e a mitigare i suoi effetti negativi» (trad. nostra).

Gli Stati, per non essere corresponsabili dello “scollamento” dall’Accordo di Parigi, devono adottare le misure necessarie e ragionevoli a mitigare il danno, ai sensi dell’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC. Se non lo fanno, essi versano in una condizione di “lacuna critica”, ancor più grave se le inadeguatezze delle misure già adottate permangono e sono note (così nel paragrafo 573); ovvero se lo “scollamento” già esiste.

Si deve allora convenire che, nella lotta al cambiamento climatico, non c’è spazio per “esimenti”, a maggior ragione in presenza di inadeguatezze oltremodo accertate in capo a chi vorrebbe defilarsi.

Per l’Italia, purtroppo le inadeguatezze persistono e sono documentate¹⁰. Dunque, le misure coerenti con l’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC non possono essere eluse. Quali esse siano, per qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa, è elencato dal paragrafo 550 della decisione del 9 aprile della Corte. Si tratta di cinque “requisiti necessari”, la cui adozione, spiega sempre la Corte (ai paragrafi 441 e 444), deve essere realizzata nella considerazione della “quota di responsabilità storica” emissiva di ciascun singolo Stato. La *ratio* e la finalità di questa combinazione sono, da un lato, quella di garantire che la mitigazione climatica statale operi nei limiti del margine di apprezzamento di ciascuno Stato, dunque secondo buona fede e dovuta diligenza rispetto agli obiettivi dell’art. 2 dell’Accordo di Parigi (contribuire lealmente a contenere l’aumento della temperatura media globale dentro le soglie stabilite di +1,5°C/+2°C), dall’altro, quella di far sì che la mitigazione climatica del singolo Stato risulti non dannosa nel senso di concorrere a «evitare o ridurre al minimo» le perdite e danni, di cui all’art. 8, primo comma, dell’Accordo di Parigi, perdite e danni già imputabili *pro quota* a quello Stato per il passato e non più imputabili al futuro, una volta data applicazione, per l’appunto, all’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC e ai citati cinque “requisiti necessari”.

¹⁰ Cfr. di L. CARDELLI: *Le conseguenze dell’Overshoot climatico del 2024 nel quadro dei riformati artt. 9 e 41 della Costituzione*, in «Osservatorio del Costituzionalismo Ambientale», 9.05.2025; e *La doppia inadeguatezza della mitigazione climatica italiana nei dati ISPRA e i suoi effetti di costo e di danno*, in «giustiziainsieme.it», 29.05.2025.

Come si vede, la sentenza CEDU è stata la prima, a livello internazionale, a definire un metodo di non “scollamento” coerente con gli impegni internazionali degli Stati, a partire dall’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC, utile a sottrarli a responsabilità senza artifici retorici.

Per uno Stato come l’Italia, che in quella condizione di “scollamento”, come accennato, versa, si tratta di un esito rilevante anche dal punto di vista costituzionale, perché serve a dare concretezza ai contenuti dei riformati artt. 9 e 41 Cost., rendendo evidente, da una parte, a quali condizioni (quelle dei “requisiti necessari” CEDU) l’azione statale operi effettivamente a tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell’interesse anche delle generazioni future (art. 9 Cost.), e, dall’altra parte, se la libera iniziativa economica privata possa verosimilmente agire senza “recare danno” all’ambiente e alla salute (art. 41 Cost.), rispetto allo “scollamento” di responsabilità dello Stato. Infatti, l’interrogativo rilevante, che la decisione “*Verein KlimaSeniorinnen*” sollecita, diventa il seguente: se lo Stato risulta “scollato” dall’Accordo di Parigi, versando nella “lacuna critica” sui “requisiti necessari” di cui al paragrafo 550 della decisione CEDU, com’è possibile che non lo siano anche le imprese operanti all’interno di quello Stato? Com’è possibile predicare il loro “non recare” danno ad ambiente e salute, se lo Stato non agisce per «evitare e ridurre al minimo perdite e danni»?

Evidentemente la risposta a questa domanda richiede una rapida valutazione dell’effettiva portata del riformato art. 41 Cost.

3. *Dall’utilità sociale all’utilità ambientale d’impresa nella riforma dell’art. 41 Cost.*

Invero, la riforma dell’art. 41 della Costituzione italiana inaugura, per le imprese italiane, inedite implicazioni non ancora pienamente scandagliate dalla dottrina¹¹, ancorché già intraviste dalla giurisprudenza.

¹¹ Fatte salve importanti eccezioni di acuta lettura delle disposizioni riformate, tra cui, in particolare, quella di M. BENVENUTI, *La revisione dell’articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in «Rivista AIC», 2, 2023, pp. 69 ss. In generale, per il quadro complessivo del dibattito italiano sulla riforma dell’art. 41 Cost., si v. A. GUSMAI, *Il «governo del territorio»*, Bari, Cacucci, 2024, pp. 325 ss., G. MARCHETTI, *Il “principio fondamentale ambientalista” nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull’assetto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024, O.M. PALLOTTA, *L’ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, Giuffrè, 2024.

In giurisprudenza, quell'articolo ha già dato luogo ad alcuni non trascurabili esiti ermeneutici, imperniati su due assunti.

Per un verso, si tende a riconoscere nelle riformate disposizioni costituzionali (tanto l'art. 9 quanto l'art. 41 Cost.) nuovi parametri di un'interpretazione “ambientalmente orientata”¹², che superi il bilanciamento indeterminato del passato, ridondantemente ispirato alla famosa decisione della Corte costituzionale n. 85/2013 sulla vicenda “ex Ilva” di Taranto, condizionandolo, adesso, non solo a più rigorosi limiti temporali nel *favor* verso le esigenze di continuità produttiva dell'impresa rispetto alla tutela di salute e ambiente¹³, ma soprattutto all'inclusione dell'interesse delle generazioni future «nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»¹⁴, in linea, tra l'altro, proprio con gli esiti della citata giurisprudenza CEDU in tema di lotta al cambiamento climatico¹⁵.

Per l'altro verso, si sta procedendo, sulla scia di quanto già anticipato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126/2016¹⁶, alla puntualizzazione del concetto di “danno alla salute e all'ambiente”, introdotto nel nuovo testo dell'art. 41, attraverso la chiarificazione che le due categorie di danno non si pongono fra loro in antinomia reale, dato che il danno “ambientale”, disciplinato dal Codice dell'ambiente, non esaurisce il

¹² Cfr. M. MILANESI, *Il nuovo art. 9, co. 3 Cost. nell'interpretazione conforme del Consiglio di Stato*, in «Forum di Amministrazione in cammino», 8.04.2024.

¹³ Lo si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024, in particolare nel seguente passaggio (n. 5.4.1 del *Considerato in diritto*): «Resta fermo tuttavia che il nuovo testo dell'art. 41, secondo comma, Cost. vieta che l'iniziativa economica privata si svolga “in modo da recare danno” alla salute o all'ambiente: e nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto». In dottrina, cfr. soprattutto G. VIVOLI, *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. “decreto Priolo” alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in «AmbienteDiritto», 4, 2024.

¹⁴ Lo si cita sempre dalla sentenza costituzionale n. 105/2024, al n. 5.1.2 del *Considerato in diritto*.

¹⁵ Dato che la decisione sul caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024 si proietta sulla necessità di garantire anche gli interessi delle generazioni future. Su tali intrecci, si v. ora ampiamente M. PENNASILICO, *Lo “sviluppo sostenibile” alla prova del contenzioso climatico*, in «AmbienteDiritto», 4, 2025.

¹⁶ Già in quella decisione, infatti, la Consulta ebbe a precisare che fra disciplina “speciale” del danno ambientale e disciplina comune del *neminem laedere* non sussiste alcuna “antinomia reale”, sicché ambiente e salute umana non costituiscono mai beni a separata copertura normativa e altrettanto separata tutela anche giurisdizionale.

campo di applicazione del principio del *neminem laedere*, lasciando così aperta la strada alla tutela della persona umana contro qualsiasi forma di minaccia o lesione proveniente dalle attività d’impresa, incluse quelle inquinanti¹⁷ e climalteranti¹⁸, pure in questo caso in linea con la giurisprudenza CEDU¹⁹.

In sostanza, le applicazioni giurisprudenziali dei riformati artt. 9 e 41 Cost. operano in sintonia con il quadro offerto dalla Corte CEDU.

Sembra, allora, corretto concludere che lo “scollamento” dello Stato non può non riverberarsi sulle imprese del suo territorio, non potendo essere neutralizzato né da bilanciamenti, appiattiti sulla sola esigenza della continuità produttiva di queste ultime, né da qualificazioni del danno, che sottraggano la responsabilità d’impresa al generale principio del *neminem laedere*, applicabile anche (come ammesso dalla cit. ordinanza delle SS.UU. n. 20381/2025) alle questioni climatiche.

Del resto, se lo Stato “scollato” viola l’art. 8 CEDU, è impossibile escludere *a priori* che la medesima imputazione non sia ascrivibile anche all’impresa, operante dentro quel territorio “scollato”.

Con questa cornice, lo stesso lemma della “utilità sociale”, rimasto intaccato dalla riforma costituzionale, sembra destinato ad arricchirsi di contorni più incisivi. Da mero enunciato di una libertà di “ispirazione liberista”, come pur affermato dalla Corte

¹⁷ Ci si riferisce all’ordinanza n. 5668 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 23 febbraio 2023, su cui cfr. V. VAIRA, *Il danno alla salute da inquinamento atmosferico e l’omessa adozione di provvedimenti da parte della p.a. per la tutela dell’ambiente: le Sezioni Unite civili devolvono la causa al giudice ordinario*, in «Corti Supreme e Salute», 3, 2023, pp. 2 ss.

¹⁸ È quanto si deduce dall’ordinanza n. 20381 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione civile, depositata il 21 luglio 2025, con cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice civile per il contenzioso climatico nei confronti delle imprese, per l’appunto grazie alla distinzione fra danno “ambientale” e danno da lesione del *neminem laedere*, al cui interno rubricare gli effetti negativi del riscaldamento globale imputabile alle emissioni industriali. In merito, si v., con richiami a ulteriori commenti, A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, in «giustiziainsieme.it», 26.09.2025; S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e contenzioso climatico. Dal diritto al clima al diritto alla salute passando per gli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in «giustiziainsieme.it», 26.11.2025; M. CARDUCCI, *La Cassazione disegna la cornice del contenzioso climatico italiano: non c’è più margine per tutele “a metà”*, in «Diritto e Clima», 3, 2025.

¹⁹ Sempre nel citato caso “Verein KlimaSeniorinnen”, dove si chiariscono nitidamente le differenze contenutistiche ed eziologiche tra danno “ambientale” e danno da lesione del *neminem laedere*, nello specifico della qualità della vita ex art. 8 CEDU, prodotta dal cambiamento climatico antropogenico.

costituzionale nella sentenza n. 113/ 2022²⁰, esso si riverbera con forza in quegli ulteriori requisiti, dalla stessa giurisprudenza costituzionale²¹ indicati come costitutivi del suo significato²² e che vanno dalla “legalità” dei limiti a tale libertà, da rintracciare ora tanto in Costituzione quanto nelle fonti del diritto europeo e internazionale²³, alla funzionalizzazione “ambientale” del suo contenuto “sociale”, in coerenza col riformulato ultimo comma dell’art. 41 Cost.²⁴.

Per le imprese, il descritto intreccio attiva una ricaduta importante: conduce a una responsabilizzazione ancora più marcata in termini di prevenzione del danno, prima ancora che di precauzione, nella gestione imprenditoriale del rischio, per far sì che le proprie condotte, in un contesto nazionale “scollato” dall’Accordo di Parigi, a quello stesso “scollamento” non partecipino²⁵.

Come farlo, è tutto da imbastire nelle strategie di *business* delle singole realtà aziendali. Ma che sia da fare, non sembra più contestabile, se non ridondando in retoriche analoghe al dismesso “*Drop in the Ocean Argument*”²⁶.

4. La centralità della prevenzione dal rischio di “scollamento”

D’altra parte, che la prevenzione, e non solo la precauzione, rientri sicuramente tra gli obblighi indefettibili della condotta d’impresa in un contesto di “scollamento”

²⁰ Su cui, si v. M. BENVENUTI, *La Corte enuncia il “principio generale di ispirazione liberista” e la Costituzione si ferma ai cancelli delle cliniche private*, in «Giurisprudenza costituzionale», 3, 2022, pp. 1279 ss.

²¹ Si pensi alle decisioni nn. 105/2024, 85/ 2020, 151 e 47/ 2018, 16/2017, 203/2016, 56/2015, 247 e 152/ 2010 e 167/2009.

²² Cfr. A. VACCARI, *Utilità sociale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VIII aggiornamento, Milano, Utet giuridica, 2021, pp. 475 ss.

²³ In tal senso, sempre Corte cost. n. 105/2024, n. 5.1.2 del *Considerato in diritto*.

²⁴ In senso opposto, ma con argomenti che escludono il quadro delle novità europee e internazionali di cui si dirà a breve, E. JONA, *La libertà di iniziativa economica e la protezione dell’ambiente e della salute*, in «federalismi.it», 2, 2023, pp. 104 ss.

²⁵ La conclusione sembra confermata dai dibattiti parlamentari sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost. (cfr. *Dossier Camera dei deputati-Senato della Repubblica* del 7 febbraio 2022), da cui emerge il convinto abbandono della costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile, in nome per l’appunto di una responsabilizzazione diretta, a livello costituzionale, dei poteri pubblici e privati nella tutela dell’ambiente, come poi correttamente asserito dalla Corte costituzionale con la cit. sentenza n. 105/2024.

²⁶ Sulla persistenza delle retoriche argomentative fallaci nell’attuale condizione di già accertato “scollamento”, cfr. B.K. HASSANI, Y. BAHINI, R. MUSHTAQ, *Discourse vs emissions. Analysis of corporate narratives, symbolic practices, and mimicry through LLMs*, in «arXiv», 22.09.2025.

dall’Accordo di Parigi, risulta confermato dalla recentissima giurisprudenza internazionale, che si è occupata della qualificazione della responsabilità giuridica nella lotta al cambiamento climatico.

Com’è noto, la prevenzione affronta un rischio certo per evitarlo, lì dove la precauzione, invece, opera quando non c’è certezza del rischio. Tra prevenzione e precauzione, poi, corre una linea di confine, rappresentata da quelle insorgenze di danno, verificatesi nonostante l’osservanza delle prescrizioni normative, ma, alla prova dei fatti, inefficaci nella tutela effettiva di ambiente e salute²⁷.

Ora, che lo “scollamento” dall’Accordo di Parigi sussista, nonostante il rispetto formale della legalità interna dei singoli Stati, è stato certificato dal citato «*Global Stocktake*» del 2023: la legalità climatica dei singoli Stati non si è tradotta in conformità delle loro azioni con gli artt. 2 e 8, primo comma, dell’Accordo di Parigi; l’insorgenza di danno è avvenuta e avviene malgrado l’ossequio di leggi, politiche e strategie interne agli Stati. Di riflesso, quella legalità “scollata” non garantisce più nulla neppure per le imprese, che da essa attingono per agire dentro lo Stato, né il “*Drop in the Ocean Argument*”, quanto meno per i paesi membri del Consiglio d’Europa, è più evocabile per sottrarsi all’inesorabile conclusione. In uno scenario di “scollamento”, le coperture legali nazionali dell’iniziativa economica non contano nulla; anzi, esse possono tradursi in ostacoli, non in meriti, per la sua utilità²⁸.

Proprio per tale ragione, la COP28, per la prima volta nella storia del diritto climatico internazionale, ha fissato l’impegno degli Stati al progressivo abbandono dei combustibili fossili («*transition away from fossil fuel*») nei settori economici dei corrispondenti territori. Lo scopo è per l’appunto quello di far sì che economia (a base energetica fossile) e Stato concorrono a prevenire il rischio di totale fallimento dell’Accordo di Parigi²⁹.

²⁷ Su queste problematiche, cfr. R. MONTINARO, *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2012.

²⁸ Cfr. D. KOULOUKOU, N. DEMARCELLIS-WARIN, T. WARIN, *Barriers, Opportunities, and Best Practices for Corporate Climate Transition Plans: A Literature Review*, in «*Climate*», 13, 2025, pp. 1 ss.

²⁹ Sulla portata innovativa della COP28, si rinvia a M. CARDUCCI, *La buona fede “climatica” dopo la COP28*, in «*Economia*», 2, 2023, pp. 127 ss.

Ecco allora che la prevenzione assurge a *trait d'union* di Stati e imprese nella lotta al cambiamento climatico.

Se il citato paragrafo 550 di “*Verein KlimaSeniorinnen*” ha scandito i “requisiti necessari” di prevenzione per ciascuno Stato, sono state due decisioni di Corti internazionali a gettare definitivamente luce sulla declinazione della prevenzione per le imprese in contesti di “scollamento”: ci si riferisce all’Opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia, nel caso n. 187/2025, e a quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani, denominata OC 32/25. In entrambe, il ruolo delle imprese e, nello specifico, la loro funzione di utilizzo dell’energia fossile sono evocati per sollecitarne la responsabilizzazione esattamente sul fronte della prevenzione.

La Corte Internazionale di Giustizia ha puntualizzato che «gli obblighi relativi alla protezione del sistema climatico ... includono anche attività come la produzione in corso, la concessione di licenze e il sovvenzionamento dei combustibili fossili» (paragrafo 94). Di conseguenza, la continuità di queste iniziative economiche dev’essere costantemente valutata nella sua potenziale conflittualità con gli obiettivi di mitigazione climatica, sia per «evitare o ridurre al minimo» le perdite e i danni, specificamente indicati dall’art. 8 dell’Accordo di Parigi nella lotta contro il cambiamento climatico (paragrafi 254, 296, 298, 415, 427), sia per rispettare l’obbligo generale di non recare danni significativi, presenti, futuri o reiterati, all’ambiente (paragrafo 274). Ne deriva che persino la valutazione di legalità domestica dell’attività d’impresa deve raccordarsi tanto col diritto climatico internazionale convenzionale, e *in primis* con l’Accordo di Parigi, quanto con il diritto internazionale consuetudinario del “*no Harm*”, e questo non perché il diritto internazionale vincoli direttamente il soggetto imprenditoriale, bensì per il fine perseguito da quelle fonti: il non recare danno attraverso le emissioni climalteranti di combustione fossile³⁰.

Analogamente la Corte Interamericana ha coniugato la lotta al cambiamento climatico con l’obbligo di adottare «misure per prevenire le violazioni dei diritti umani da parte di

³⁰ Cfr. H. VAN ASSELT, *The Private Life of the ICJ Advisory Opinion on Climate Change*, in «Völkerrechtsblog», 15.08.2025.

imprese pubbliche e private» (paragrafi 49-51), considerando la «responsabilità differenziata di alcune aziende in base alle loro emissioni attuali e accumulate di gas serra» (paragrafo 353)³¹.

Insomma, la legalità dell’impresa ingloba le fonti esterne al proprio ordinamento statale di riferimento.

Per un assetto ordinamentale come quello italiano, aperto al diritto internazionale pattizio e generale in forza degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, si tratta di una conclusione importante, per di più difficilmente confutabile dopo la richiamata pronuncia della Corte costituzionale sulla riforma del 2022 (la n. 105/2024), la quale nella cornice del diritto internazionale, e non solo europeo, colloca la lettura dei riformulati artt. 9 e 41 Cost., e i chiarimenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 20381/2025), le quali sulla certezza della matrice antropogenica del cambiamento climatico fondano l’applicazione del *neminem laedere* per la responsabilità climatica d’impresa³².

Insomma, piaccia o meno, la valutazione della condotta economica non dannosa supera i confini del solo diritto domestico³³. La legalità nazionale non è più sufficiente a conferire legittimità alla libertà d’impresa: se già essa era insufficiente nel passato, consentendo chiamate di responsabilità per danni anche in presenza di attività lecite (come dimostra l’evoluzione di tutta la giurisprudenza sull’art. 844 Cod. civ.³⁴ sulla scia della storica sentenza della Corte costituzionale n. 127/1990³⁵), nel presente del

³¹ Cfr. E. JACKSON, *Advancing Corporate Climate Accountability Post the Inter-American Court Advisory Opinion on Human Rights and the Climate Emergency*, in «Blog of the European Journal of International Law», 21.07.2025.

³² Cfr. A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, cit., con riguardo specifico all’incidenza della richiamata giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto italiano.

³³ P. GAILHOFER, D. KREBS, A. PROELSS, K. SCHMALENBACH, R. VERHEYEN (eds.), *Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm*, Cham, Springer, 2023.

³⁴ Cfr. C. LAZZARO, *Le immissioni nelle rinnovate logiche della responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2021.

³⁵ In quella sentenza, infatti, la Corte costituzionale, sul presupposto che «nessuna norma ordinaria ... può sottrarsi all’ossequio della legge fondamentale» (ovvero della Costituzione), ebbe a concludere che la presunzione di corrispondenza fra limiti “massimi” di emissioni e loro «tollerabilità per la salute dell’uomo e per l’ambiente» ben possa essere superata dal giudice, «particolarmente in relazione al verificarsi nella zona di manifestazioni morbose attribuibili all’inquinamento atmosferico», attraverso «indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità».

cambiamento climatico antropogenico essa non può più ergersi a controlimite del necessario abbandono della combustione fossile (come attesta il noto caso dell'agricoltore peruviano, Saúl Lliuya, che ha intentato un'azione civile contro la società energetica tedesca RWE A.G. per danni da cambiamento climatico³⁶).

Del resto, siffatta virata verso la valutazione “qualitativa”, e non solo formale, dei processi produttivi³⁷ sembra ricevere ulteriore sponda dalla citata ordinanza n. 20381 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione civile del 2025, lì dove si ammette che l'azione risarcitoria climatica verso le imprese possa essere fondata sull'allegazione di un danno, presente o futuro, da lesione di un diritto fondamentale (inclusi quelli alla vita o al rispetto della vita privata, desumibili dagli artt. 2 e 8 CEDU), riconducibile alla condotta emissiva nei termini degli artt. 2043, 2050 o 2051 Cod. civ., grazie al ricorso alla scienza di attribuzione (c.d. “*attribution science*”). Con questo ordito, nulla impedirebbe di imputare alle imprese lo stesso “scollamento” nazionale dall'Accordo di Parigi³⁸, anche perché proprio le crescenti acquisizioni scientifiche in tema di “*attribution science*” suffragano il legame³⁹. Si pensi agli studi capaci di connettere, in base al criterio causale definito “*but for*” (“*ma se*”)⁴⁰, le pregresse attività delle singole aziende fossili con le pregresse ondate di calore oppure con i pregressi danni economici conseguenti a eventi climatici estremi, rubricabili nelle categorie elencate dall'art. 8, primo comma,

Sull'attualità di tale decisione, si v. A. MORRONE, *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in «Quaderni Costituzionali», 1, 2021, p. 144.

³⁶ Cfr. *Luciano Lliuya v. RWE AG - The Climate Litigation Database*. In tale contenzioso, il Tribunale tedesco ha collocato la responsabilità d'impresa non semplicemente nella sua conformità alla legalità domestica, bensì nella sua adeguatezza agli obiettivi internazionali di lotta al cambiamento climatico. Sulla vicenda, cfr. C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors: riflessioni internazionali privatistiche a margine della climate change litigation*, in «Jus-Online», 2, 2024, pp. 183 ss., e J. RODENHISER, *Saúl v. RWE: A Legal Milestone in the Fight for Climate Accountability*, in «just-acces.de», 2.06.2025.

³⁷ In tal senso, C. BUZZACCHI, *Attività economiche e ambiente nel prisma (o mantra?) della sostenibilità*, in «Rivista AIC», 4, 2023, p. 208.

³⁸ Cfr. A. HAILEMARIAM, K. IVANOVSKI, *Greener horizons: Economic freedom as a catalyst for the global energy transition*, in «Energy Research & Social Science», 124, 2025, p. 104058.

³⁹ Si v., per tutti, il sito del Sabin Center della Columbia University *climateattribution.org*, nonché R.F. STUART-SMITH *et al.*, *Attribution science and litigation: facilitating effective legal arguments and strategies to manage climate change damages*, Summary report for FILE Foundation, 2021.

⁴⁰ Il criterio “*but for*” statuisce che un evento climatico estremo non si sarebbe verificato “*se non fosse stato per*” le emissioni di una determinata azienda. Cfr. L. BUTTI, *Attribution science*, in «RGA online», 1.06.2022.

dell'Accordo di Parigi⁴¹. Oppure si considerino le prognosi scientifiche sulle c.d. “*Carbon Bombs*” (“*bombe climatiche*”)⁴², ossia sulle produzioni aziendali future a base energetica fossile, incompatibili con gli obiettivi dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi e, dunque, sicuramente foriere di uno “scollamento” causativo di perdite e danni, nei termini sempre dell'art. 8 del medesimo Accordo⁴³, a partire dalle c.d. “morti premature da carbonio”⁴⁴.

Sembra, in conclusione, inevitabile poter dedurre che, nel sistema costituzionale italiano, incomba pure sull'iniziativa economica l'obbligo, alla luce dell'art. 8, primo comma, dell'Accordo di Parigi quale fonte combinabile con l'art. 41 Cost., allo scopo di scongiurare lo “scollamento” delle proprie emissioni rispetto agli obiettivi internazionali di lotta al cambiamento climatico.

5. *Lo «scollamento» nel diritto europeo e i Planetary Boundaries*

D'altronde, pure il diritto europeo del *Green Deal* milita per scongiurare siffatto “scollamento”. Anch'esso, in altre parole, contribuisce a integrare il contenuto del “non recare danno” ad ambiente e salute da parte nelle iniziative economiche⁴⁵.

Com'è noto, l'intero *Green Deal* opera quale esplicita attuazione dell'Accordo di Parigi. Tutti i Regolamenti che lo concretizzano evocano tanto gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura, di cui all'art. 2 dell'Accordo di Parigi,

⁴¹ Cfr. Y. QUILCAILLE, L. GUDMUNDSSON, D.L. SCHUMACHER *et al.*, *Systematic attribution of heatwaves to the emissions of carbon majors*, in «Nature», 645, 2025, pp. 392 ss.; W. CHRISTOPHER, J.S. MANKIN, *Carbon majors and the scientific case for climate liability*, in «Nature», 640, 2025, pp. 893 ss.

⁴² K. KÜHNE, N. BARTSCH, R. DRISKELL TATE, J. HIGSON, A. HABET, “*Carbon Bombs*”. *Mapping key fossil fuel projects*, in «Energy policy», 166, 2022, p. 112950, nonché www.carbonbombs.org e www.carbonmajors.org.

⁴³ D. WELSBY, J. PRICE, S. PYE, P. EKINS, *Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world*, in «Nature», 597, 2021, pp. 230 ss., nonché CARBON TRACKER INITIATIVE, *Paris Maligned III*, 2025.

⁴⁴ Le “morti premature di carbonio” indicano il numero di morti imputabili a una determinata fonte di emissioni di gas serra. Esse sono calcolate attraverso la c.d. “regola delle 1000 tonnellate”, secondo cui 1000 tonnellate di carbonio bruciato causano un decesso prematuro all'interno dell'arco temporale scandito dagli obiettivi dell'Accordo di Parigi (ovvero entro la fine del 2100). Si tratta di una “regola” di imputazione a quantificazione del danno ampiamente sottostimato, dato che essa conteggia esclusivamente i decessi prematuri legati solo all'aumento della temperatura media globale, ignorando, di conseguenza, le specificità locali e gli altri tipi di perdite e danno, conseguenti pur sempre al cambiamento climatico antropogenico e riconosciuti dal cit. art. 8 dell'Accordo di Parigi. Cfr., in proposito, UNDRR, *COP29: World leaders must work to limit climate change fatalities*, in «PreventionWeb», 26.11.2024.

⁴⁵ Cfr. M. CARDUCCI, *La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in M. CANCIO MELÍA, L. CORNACCHIA (a cura), *Ecomafie*, Milano, Franco Angeli, 2024, pp. 31 ss.

quanto il non nuocere al fine di «evitare o ridurre al minimo» le perdite e i danni, in sintonia con l'art. 8 del medesimo strumento internazionale.

Questo vale pure per il Regolamento UE n. 2020/852, relativo alla qualificazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche e costitutivo del principio del “*Do No Significant Harm*” (*DNSH*) (non recare danno significativo). Esso, infatti, punta, come si legge nel *Considerando* n. 24, ad assicurare «coerenza» tra obiettivi d'impresa e obiettivi climatici di Parigi, impeniando il cardine di questa convergenza sugli artt. 3, 9, 17 e 18. L'art. 3 chiarisce che un'attività economica è “ecosostenibile”, nell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti, se soddisfa contestualmente tre modi di non recare danno alla salute e all'ambiente. Prima di tutto, essa deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali previsti dall'art. 9: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In secondo luogo, essa non deve comunque arrecare danno significativo (*DNSH*) ad alcuno degli altri obiettivi ambientali non direttamente perseguiti, in base all'art. 17 e ai criteri successivamente dettagliati dai Regolamenti delegati UE n. 2021/2139, n. 2021/2178, n. 2022/1214, n. 2023/2485, n. 2023/2486. Infine, essa deve soddisfare le c.d. “garanzie minime di salvaguardia” rappresentate, ai sensi dell'art. 18, dalle *Linee guida* OCSE destinate alle imprese multinazionali per la *Due Diligence* d'impresa, dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle Otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che racchiude le Dichiarazioni e i Patti ONU sui diritti umani. Tra l'altro, tale ultima condizione, come specificato dalla successiva Comunicazione della Commissione europea del 16 giugno 2023 (2023/C 211/01), funziona da elemento aggiuntivo rispetto agli obiettivi ambientali elencati, proprio per far sì che tutela dell'ambiente e tutela dei diritti si corrispondano.

Com’è evidente, l’iniziativa economica del *Green Deal* non appare più incondizionatamente libera nei fini e nei modi, pur di perseguire qualsivoglia utilità sociale. Essa deve assicurare “coerenza” con obiettivi e fini dell’Accordo di Parigi. Per far questo e, quindi, per evitare «che le attività economiche danneggino l’ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale», come precisa il successivo n. 34 dei *Considerando* del Regolamento n. 852, l’imposizione di almeno uno dei sei obiettivi ambientali elencati, col contestuale rispetto del principio del *DNSH* per tutti gli altri, funge da limite esterno all’autonomia imprenditoriale⁴⁶.

L’ambiente, da oggetto o mero contesto dell’iniziativa economica, si erge a parametro di limite e valutazione qualitativa della stessa, ai fini della verifica dell’assenza o meno del danno significativo.

Si tratta di uno sbocco evolutivo importantissimo, che di fatto riflette il quadro di scoperta scientifica dell’ambiente come insieme di confini planetari (i c.d. *Planetary Boundaries*), da cui l’azione umana non può “scollarsi”. Non a caso, questa corrispondenza può essere facilmente riscontrata, riversando i sei obiettivi europei nei nove confini planetari, elaborati dalla conoscenza scientifica per qualificare la sostenibilità delle interferenze antropogeniche sul pianeta⁴⁷. E questo conferma che, se le attività economiche non si allineano agli obiettivi ambientali nella logica del *DNSH* del diritto europeo, esse diventeranno inesorabilmente “scollate” dall’Accordo di Parigi,

⁴⁶ Cfr. F. DE LEONARDIS, *La rivoluzione silenziosa del principio Do No Significant Harm (DNSH)*, in «Rivista Quadrimestrale di Diritto Ambientale», 2, 2024, pp. 104 ss.

⁴⁷ I confini planetari (*Planetary Boundaries*) identificano nove limiti biofisici, riconosciuti dalla comunità scientifica (a partire dallo Stockholm Resilience Centre) per tracciare lo spazio operativo sicuro delle azioni umane. Il loro superamento implica il rischio di cambiamenti irreversibili sulla stabilità dell’intero sistema terrestre. I nove confini sono i seguenti: cambiamento climatico; integrità della biosfera (biodiversità); cambiamenti nell’uso del suolo per deforestazione e conversione di ecosistemi naturali in aree agricole o urbane; ciclo dell’azoto alterato dall’uso di fertilizzanti e da attività industriali che immettono azoto reattivo nell’ambiente; ciclo del fosforo, per aumento nei suoli e nelle acque, responsabile di fenomeni come l’eutrofizzazione; uso delle risorse di acqua dolce di superficie e sotterranea; acidificazione degli oceani causata dall’assorbimento di CO₂ da parte degli oceani, che altera la chimica marina e danneggia gli organismi; assottigliamento dello strato di ozono stratosferico con connessa riduzione della protezione della Terra dalle radiazioni ultraviolette; introduzione di nuove entità inquinanti (sostanze chimiche sintetiche, plastica, pesticidi, metalli pesanti e altri contaminanti persistenti).

Secondo gli aggiornamenti scientifici più recenti, diversi di questi confini risultano già superati: cfr. *Planetary Health Check 2025* (www.planetaryhealthcheck.org).

La questione dello «scollamento» delle imprese dall'Accordo di Parigi nel sistema costituzionale italiano

concorrendo allo sforamento dei confini planetari e, di conseguenza, alle perdite e danni, indicati dall'art. 8 di quella fonte internazionale⁴⁸. La conclusione è così di seguito schematizzabile (il contorno rosso evidenzia i confini già superati).

Obiettivi ambientali di eco-sostenibilità	Confini planetari di eco-sostenibilità
Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Climate
Protezione e ripristino della biodiversità	Biosphere Land use
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Aerosols Ozone Pollution
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Ocean pH Freshwater
Transizione verso un'economia circolare	Pollution Nutrients

6. *Tutela del danneggiato e tempo futuro nella giurisprudenza costituzionale*

Il “non recare” danno ad ambiente e salute è limite di prevenzione, non mero obiettivo di precauzione, dell’azione economica. E la sua *ratio* affonda nel primato della tutela del danneggiato, come già dedotto dalla citata decisione “*Verein KlimaSeniorinnen*”, dove politiche “scollate” dall’Accordo di Parigi sono state rubricate lesive, nel presente e nel futuro, della qualità della vita, garantita dall’art. 8 CEDU.

Per l’Italia, si tratta di un epilogo ampiamente anticipato da una lunga e costante giurisprudenza costituzionale precedente la riforma degli artt. 9 e 41 e quasi esclusivamente proiettata sulla lettura dell’art. 32 Cost. quale “*norma primaria*” di individuazione concreta della figura del danneggiato. Articolatasi nel corso di diversi decenni, essa si è consolidata in una serie di costrutti, che la stessa giurisprudenza

⁴⁸ B. CRONA, E. WASSÉNIUS, G. PARLATO, S. KASHYAP, *Doing Business Within Planetary Boundaries. Research brief*, Stockholm, Stockholm Resilience Centre, 2024.

successiva alla riforma del 2022, a partire dalla più volte citata sentenza n. 105/2024, non ha fatto altro che confermare, facendo sì che i nuovi enunciati, in particolare quelli del “non recare danno” ad ambiente e salute e dell’agire nell’ “interesse delle generazioni future”, ne rappresentino integrazioni rafforzative sul fronte sempre della limitazione del potere, pubblico e privato. I tratti fondamentali di questa evoluzione possono essere sintetizzati nei seguenti passaggi.

Il primo riguarda la definizione del diritto alla salute come indefettibile e inabrogabile oggetto di tutela contro i danni a salute e ambiente. Esso, ha spiegato la Corte costituzionale, non descrive semplicemente la “condizione” psico-fisica del singolo individuo, bensì la sua “interazione naturale” con l’ambiente, incidente sulla “qualità” dell’esistenza e, in quanto tale, oggetto di godimento e tutela non solo collettiva ma anche individuale, di cui qualsiasi soggetto, pubblico o privato, deve tener conto (Corte cost. nn. 247/1974, 88/1979, 184/1986, 557/1987, 641/1987, 202/1991, 356/1991, 107/2012).

Il secondo investe le modalità di tutela di questo diritto da parte del potere pubblico e privato. Esse sono in tutto sei e si manifestano in termini di: “*astensione*” da qualsiasi comportamento che possa “*ledere*” o “*mettere a rischio*” l’integrità “*di pari grado*” fisica, psichica e di benessere dell’individuo (Corte cost. nn. 455/1990, 167/1999); “*prevenzione*” da qualsiasi conseguenza dannosa (Corte cost. n. 641/1987); “*preservazione*” delle condizioni collettive di salute (Corte cost. nn. 199/2025 e 14/2023); “*eliminazione*” delle situazioni di sottoposizione passiva a un pericolo di danno (Corte cost. n. 59/2006); “*rimozione*” dei fattori di pericolo o rischi per la salute (Corte cost. nn. 202/1991, 418/1992, 218/1994, 127/1995, 399/1996, 361/2003, 59/2006, 58/2018); “*mantenimento*” nel tempo dell’integrità di tutti i patrimoni ambientali interagenti con la salute (Corte cost. nn. 210/1987, 641/1987, 126/ 2016, 105/2024). Infatti, ha sempre specificato la Corte, in un ordinamento come quello italiano, che funziona «quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita» (Corte cost. n. 223/1996) e su principi «attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona» (Corte cost. n. 58/2018), la logica di queste tutele non può che essere incrementale, per rendere effettiva la condizione di benessere della persona (Corte cost. nn. 561/1987, 63/1990,

35/1997, 41/2000, 45/2000, 50/2022, 135/2022, 19/2023, 115/2023) e non attivare nuovi rischi (Corte cost. n. 218/1994), fondandosi sullo stato delle conoscenze scientifiche, accessibili da istituzioni e organismi – di norma nazionali e internazionali – a ciò deputati (Corte cost. n. 127/1990, 185/1998, 121/1999, 282/2002, 383/2003, 151/2009), e su rilevazioni statistiche, in grado di prognosticare i contenuti di rischio o pericolo (Corte cost. n. 180/1994) e indurre ad agire secondo «dati certi» e «regole di sicura conoscibilità» (Corte Cost. n. 641/1987).

Di qui discendono gli elementi indefettibili della risarcibilità del danno alla salute.

Il danno alla salute è sempre ingiusto perché compromette «attività realizzatrici della persona umana» (Corte cost. nn. 356/1991, 485/1991); per cui esso è sempre risarcibile (Corte cost. n. 356/1991) e «non consente diversità di trattamento della condotta dell'amministrazione rispetto a quella del privato» (Corte cost. nn. 15/1973, 444/1988, 64/1992, 156/1999), abilitando sempre l'accesso al giudice (Corte cost. nn. 238/2014 e 26/1999).

La risarcibilità ha per oggetto la “perdita” subita dalla “persona offesa” (Corte cost. n. 372/1994), ma anche il «non porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui» (Corte cost. n. 218/1994), per cui, sia in caso di “perdite” che di “rischi di perdite”, la risarcibilità del diritto alla salute costituisce comunque un “*prius*” rispetto a eventuali ulteriori conseguenze del fatto illecito e altre esigenze.

Del resto, la Corte ha precisato, a partire dalla sentenza n. 184 del 1986, che la pretesa del risarcimento del diritto alla salute non trova fondamento nell'art. 2059 Cod. civ. né nell'art. 2043 Cod. civ. in sé, bensì direttamente in Costituzione ovvero nell'art. 32 Cost. Da questo dato consegue che l'ingiustizia dell'illecito è determinata dalla violazione stessa dell'art. 32 Cost., a prescindere dalle conseguenze che da essa potranno o meno derivare, le quali semplicemente si aggiungeranno come elementi ulteriori di lesione (Corte cost. nn. 247/1974, 184/1986, 641/1987). Di conseguenza, se l' “ingiustizia” del danno è previamente e costituzionalmente identificata ed è di per sé risarcibile, la gamma delle conseguenze dannose è aperta e non precostituita (Corte cost. n. 372/1994),

comportando altresì che la risarcibilità non sia sottoposta a riserva di legge, ai fini della sua attivazione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale è infatti «fermissima nel ritenere che ogni menomazione della salute, definita espressamente come (contenuto di un) diritto fondamentale dell'uomo, implichi la tutela risarcitoria *ex art. 2043 Cod. civ.*», chiarendo come tale tutela prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale, dato che incide su un diritto fondamentale (Corte cost. nn. 88/1979, 184/1986, 307/1990, 118/1996, 399/1996). Non a caso, la riserva di legge interviene, nell'art. 32 Cost., solo in tema di trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse della collettività, senza con ciò escludere la risarcibilità di eventuali lesioni alla salute, conseguenti a quel trattamento (Corte cost. nn. 14/2023, 118/2020, 5/2018, 268/2017, 118/1996, 258/1994, 455 e 307/1990, 1011/1988, 342/1985, 212 e 226/1983, 104, 142 e 175/1982, 112/1975, 81/1966). Qualsiasi altra legge, diversa da quella dell'imposizione del trattamento sanitario, è costituzionalmente legittima, solo se assume il compito di evitare o comunque ridurre qualsiasi forma di sottoposizione passiva al danno o al rischio di danno alla salute, non certo per escluderla (Corte cost. nn. 59/2006, 361/2003, 399/1996, 202/1991, 641/1987).

Dunque, il limite alla tutela risarcitoria non può in ogni caso riguardare il diritto alla salute (Corte cost. n. 561/1997). La stessa disciplina dell'obbligazione riparatoria esula dal campo della discrezionalità insindacabile del legislatore ed è “*inabrogabile*”, potendo, il legislatore, limitarsi a disciplinare le modalità della riparazione (dal risarcimento per equivalente al solo indennizzo), ma non a eliminarla.

In conclusione, non sono il Codice civile e la discrezionalità del legislatore a dettare che cosa sia riparabile o meno. È la Costituzione a imporre l'obbligo della riparazione, in virtù del suo art. 32. La salute assume il rango di norma “*primaria*” della riparazione del danno e su di essa si basa l'operatività dell'art. 2043 Cod. civ., non viceversa (Corte cost. nn. 87/1979; 88/1979; 184/1986; 14/2023). Più precisamente, per la Corte costituzionale, l'art. 2043 Cod. civ. è una sorta di “*norma in bianco*” in cui, mentre vi è espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione è vietata, essendo l'illiceità oggettiva

del fatto, che condiziona il sorgere della detta obbligazione, indicata unicamente attraverso l' “ingiustizia” del danno prodotto dall'illecito. La disposizione codicistica, quindi, «contiene una norma giuridica secondaria», la cui applicazione «presuppone l'esistenza di una norma giuridica primaria», perché non fa che statuire le conseguenze dell'*iniuria* dell'atto *contra ius*, ossia, in altri termini, della violazione di una norma di diritto obiettivo, integrativa del preceitto non espresso. Ecco allora che il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto alla persona umana, comporta «il riconoscimento che l'art. 32, primo comma, Cost. integri l'art. 2043 cit., completandone il preceitto primario» (Corte cost. n. 184/1986); ed ecco anche che il *neminem laedere*, con la connessa “*inabrogabilità*” dell'obbligazione riparatoria, assurge a elemento costitutivo dello Stato di diritto italiano (Corte cost. nn. 184/1986, 641/1987, 307/1990, 202/1991, 16/1992, 71/1993, 561/1997, 156/1999).

Dal *neminem laedere* non sfugge nessuno, per vincolo costituzionale e non meramente codicistico; e non sfugge né in presenza di un danno già consumato né al cospetto di qualsiasi conseguenza dannosa a venire (Corte cost. n. 641/1987), incluse le omissioni produttive di successive “perdite” per la salute umana (Corte cost. nn. 184/1986, 307/1990, 202/1991).

Con questi antecedenti, la formula introdotta nel riformato art. 41 Cost., sul “non recare danno” alla salute e all'ambiente, risulta tutt'altro che “da definire”. Essa ha già una storia; ed è una storia “*inabrogabile*”.

Non a caso, come accennato, questo cammino della Corte ha trovato ora ulteriore conferma e rafforzamento con la già citata sentenza n. 105/2024, la prima organicamente dedicata alla riforma costituzionale del 2022. In questa decisione, il dovere costituzionale positivo del *fare* non dannoso, già cristallizzato dai precedenti arresti giurisprudenziali, non solo è integrato su tre nuovi fronti, riferiti all'ambiente come interazione con la salute umana (il “miglioramento” delle sue condizioni naturali, la sua “preservazione” nel tempo, la sua “difesa efficace” come “naturale connessione” fra ecosistemi, biodiversità e salute umana), ma è collocato in una prospettiva di tutela «che … si estende anche …

agli interessi delle future generazioni». L’ “*inabrogabile*” risarcibilità della lesione del *neminem laedere* si staglia sul futuro.

A questo punto, poiché lo “scollamento” dall’Accordo di Parigi è un fatto lesivo del *neminem laedere* riferibile al futuro, investendo non solo gli obiettivi dell’art. 2 ma anche le finalità di «evitare e ridurre al minimo» perdite e danni, la sua accertata esistenza non può che tradursi in un fatto dannoso, costituzionalmente illegittimo perché contrario all’art. 32 Cost. e ai riformati artt. 9 e 41 Cost.

7. «*Scollamento*» e art. 2055 del Codice civile

Non si intravedono possibilità di contestazione della rassegnata conclusione. Al contrario: ulteriori implicazioni sono destinate a maturare.

Per esempio, il rinnovato e rinforzato scenario multilivello (costituzionale, europeo e internazionale) è destinato a incidere pure sul lato della responsabilità solidale delle imprese di fronte alla “unicità” del fatto dannoso dello “scollamento”.

È noto, infatti, che anche il primo comma dell’art. 2055 Cod. civ. opera in nome del *favor* del danneggiato⁴⁹. Questo comporta che, nel campo della responsabilità extracontrattuale, appare costituzionalmente ammissibile il ricorso all’art. 2055 Cod. civ. per agire contro imprese che, con la loro condotta di “scollamento”, danneggino ambiente e salute a discapito della presente e delle future generazioni. Le crescenti acquisizioni di “*attribution science*” facilitano questo possibile sbocco⁵⁰.

Ancora una volta, è stata la stessa Corte costituzionale, in una risalente, e unica, decisione riguardante proprio l’art. 2055 Cod. civ. (la n. 79/1992), ad aprire lo spiraglio, lì dove ha precisato che, in presenza di attività pericolose frutto di condotte simultanee e uniformi, il ricorso alla responsabilità solidale non è mai escluso, a meno che non sussista un apposito intervento del legislatore, volto, però, non ad abrogare qualsiasi titolo di

⁴⁹ Sulla specificità del regime italiano di responsabilità solidale nel panorama comparato, si v. R.E. CERCHIA, *Uno per tutti, tutti per uno. Itinerari della responsabilità solidale nel diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 2009.

⁵⁰ Superando, tra l’altro, il solo richiamo al costrutto della “responsabilità per quote di mercato” (*Marked Share Liability*), su cui M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, ESI, 2022, pp. 206 ss.

imputazione del fatto illecito, data la riscontrata “*inabrogabilità*” della risarcibilità del danno alla salute, coperta dall’art. 32 Cost., bensì a strutturarla su criteri diversi dal nesso di causalità⁵¹.

E il medesimo spiraglio è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 27 aprile 2022 n. 13143.

Rispetto a un dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, che si interrogava da tempo su come indentificare il fatto dannoso rispetto ai soggetti concorrenti, se in termini di unicità delle norme giuridiche violate da quei concorrenti oppure di unicità del fatto lesivo subito dal danneggiato, indipendentemente dall’identità di quei concorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha optato per quest’ultima prospettiva⁵²: “*fatto unico*” con più concorrenti implica accesso al giudice per la responsabilità civile, anche extracontrattuale, solidale.

L’unitaria tutela del danneggiato nell’occorrenza del medesimo fatto dannoso, “avvenuto” o “a venire”, non trova alcun ostacolo nell’ordinamento italiano: non nell’identità dei soggetti (Stato e imprese o più imprese), che al medesimo fatto hanno concorso o concorrono; neppure nella natura delle norme o degli atti che a loro singolarmente appartengano (a partire dalla Costituzione riformata che impone un *facere* intergenerazionale sia pubblico che privato); men che mai all’unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici, in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere la medesima prestazione, rendendo la previsione di tutela, come già anticipato dalla dottrina⁵³, «afona» rispetto a tutte queste variabili e concentrata solo sul merito della causalità materiale per la salvaguardia della persona.

Nella situazione fattuale dello “scollamento” dall’Accordo di Parigi, Stato e imprese si ritrovano dalla stessa identica parte: unicità delle norme giuridiche violate (Costituzione, CEDU, diritto internazionale convenzionale e consuetudinario, Codice civile ecc...), nella condivisione del medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale

⁵¹ Cfr., in merito alla citata pronuncia costituzionale, G. Ponzanelli, “*Pallino anonimo*”, ovvero attività pericolosa con responsabile ignoto e problemi di “*Welfare State*”, in «Il Foro italiano», 5, 1992, pp. 1348 ss.

⁵² Cfr., per la sintesi del dibattito, C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 24 ss.

⁵³ S. CHERTI, *Risarcimento del danno aquiliano e responsabilità solidale*, in «Responsabilità civile», 3, 2010, pp. 201 ss.

a fondamento costituzionale), a fronte dell'unicità del fatto dannoso cui concorrono con le proprie decisioni o negligenze emissive: precisamente lo “scollamento”.

Stando così le cose, inedite e importanti implicazioni problematiche, difficilmente sottovalutabili proprio in ragione della riformata Costituzione italiana, si affacciano inesorabilmente all'attenzione delle imprese, e non solo dello Stato, nel persistente (e invero sempre più grave) “scollamento” dall'Accordo di Parigi.

